



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca*” e successive modificazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato*” (di seguito definita Legge di Stabilità 2016);

VISTO in particolare l’art. 1, comma 213 della citata legge che prevede che “*Per tutelare la funzione e le infrastrutture di ricerca delle scienze religiose, per dare continuità alla formazione di studiosi e strumenti di studio dell’ebraismo, per rivitalizzare la tradizione e il patrimonio di conoscenze sulla storia, le lingue e le culture dell’Africa e dell’Oriente attraverso il sostegno diretto ad istituzioni di riconosciuta competenza e adatte a promuovere la sicurezza del Paese attraverso la formazione e l’impegno di studiose e studiosi in un sistema di relazioni scientifiche internazionali è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, da iscrivere in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca*”;

VISTO altresì l’art. 1, comma 214 della medesima legge che prevede che “*Per il sostegno e l’attuazione degli interventi di cui al comma 213 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca stipula appositi accordi di programma con amministrazioni pubbliche, enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca come definiti dall’art. 2, punto 83, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante l’approvazione del “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2025, recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028*”, nonché la Tabella 11 ad esso allegata ed, in particolare, le finalità e la disponibilità finanziaria del capitolo 1760 pg 1, “*Fondo per la tutela, la promozione e lo sviluppo delle competenze scientifiche e della conoscenza della storia, delle lingue e della cultura dell’Africa e dell’Oriente attraverso istituzioni di riconosciuta esperienza, nonché per la promozione della formazione alla ricerca capace di soddisfare il bisogno di professionalità specifiche e di attrarre studiosi da altri paesi*”;

VISTO il decreto del Presidente della repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*”;

VISTO il D.P.C.M. dell’11 dicembre 2025 registrato alla Corte dei conti in data 13 gennaio 2026, al n. 25, con il quale è stato conferito al Dott. Di Felice Vincenzo l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca, nell’ambito del Ministero dell’Università e della Ricerca;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 3 del 15 luglio 2026 recante “*Avviso per la presentazione di domande ai fini della concessione di contributi ai sensi dell’art. 1, comma 213 della Legge 208 del 2015*” ed in particolare l’art. 7, comma 2 del predetto bando che prevede che “*La valutazione delle istanze è affidata ad un’apposita Commissione composta da 3 esperti di scientifici, con due membri supplenti, individuati dal Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) per assicurare un adeguato presidio delle competenze scientifiche e garantire una valutazione approfondita e qualificata delle istanze. Nell’ambito della Commissione è nominato un coordinatore che svolge le funzioni di Presidente.*”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”, come modificata, al fine di semplificare le procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed attuare ulteriori misure previste dal PNRR nel campo della ricerca, dall’articolo 64 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181), con specifico riguardo all’articolo 21 (Comitato nazionale per la valutazione della ricerca);

VISTO il decreto ministeriale n. 380 del 13 giugno 2016 che disciplina le modalità di formazione del REPRISE Register of expert peer reviewers for Italiana Scientific Evaluation;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con il quale è stato istituito il Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca (CNVR);

VISTI i decreti ministeriali n. 1004 del 30 luglio 2021, n. 1207 del 19 ottobre 2022 e n. 417 del 28 aprile 2023 di nomina e successive integrazioni dei componenti del CNVR;

VISTA la nota dell’ufficio IV della Direzione Generale per la valutazione e la sicurezza della Ricerca prot.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

2523 del 29 luglio 2026 con la quale si richiede al CNVR di designare 3 esperti scientifici e due esperti membri supplenti per la valutazione e approvazione delle istanze, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 dell'Avviso n. 3 del 15 luglio 2026;

VISTO il verbale della riunione telematica del Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca n. 82 del 05/08/2026 che designa n. 5 esperti, indicando 3 membri effettivi e due supplenti per l'istituzione della Commissione di esperti nominata dal Direttore Generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca, dell'articolo 7, comma 2 dell'Avviso n. 3 del 15 luglio 2026,

DECRETA

Art. 1

1. È istituita la Commissione di 5 esperti per la selezione delle proposte presentate ai sensi del bando emanato con decreto direttoriale n. 3 del 15 luglio 2026, con la seguente composizione:

Prof.ssa Isabella Gagliardi	Università di Firenze	Coordinatore
Prof.ssa Serena Di Nepi	Università di Roma "La Sapienza"	Componente effettivo
Prof.ssa Paola Cotticelli	Università di Verona	Componente effettivo
Prof. Riccardo Contini	Università di Napoli "L'Orientale"	Componente supplente
Prof.ssa Tamar Herzig	Tel Aviv University	Componente supplente

2. È prevista la partecipazione alle sedute della Commissione in via telematica.

Art. 2

1. È fatto obbligo ai componenti della Commissione di rispettare la riservatezza su tutto quanto attiene,



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

direttamente o indirettamente, le attività svolte, ivi comprese tutte le informazioni riguardanti i soggetti proponenti e le proposte presentate, delle quali siano venuti a conoscenza nell'esecuzione delle attività previste per la Commissione dal citato bando emanato con decreto direttoriale prot. n. 3 del 15 luglio 2026.

2. All'atto dell'insediamento ogni componente rilascia apposita dichiarazione di assenza di incompatibilità con i soggetti proponenti.

3. È altresì fatto obbligo di comunicare tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 8 del sopracitato bando, ogni forma di conflitto potenziale con uno o più dei soggetti proponenti o con riferimento ai progetti presentati.

Art. 3

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del bando D.D. prot. n. 3 del 15 luglio 2026 la graduatoria viene compilata dalla Commissione attraverso l'assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri indicati dal suddetto articolo 7, comma 3 parte I (lett. a, dell'art. 1, comma 2), parte II (lett. b, dell'art. 1, comma 2), parte III (lett. c dell'art. 1, comma 2) inerenti all'ambito operativo della proposta di accordo presentata.

2. Ai sensi dell'art. 7 comma 5 del bando le motivazioni alla base dell'attribuzione del punteggio verranno esplicitate in una scheda di valutazione distinta per ogni proposta.

3. La graduatoria, corredata dalle schede di valutazione, verrà consegnata al Responsabile Unico del Procedimento, di cui all'art. 8, comma 1 del bando, entro e non oltre il 15 ottobre 2026.

Art. 4

1. Le funzioni di Segreteria della Commissione sono garantite dall'Ufficio IV della Direzione Generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca. I componenti della segreteria partecipano alle riunioni esclusivamente ai fini dell'assistenza tecnica e del supporto amministrativo, sotto il coordinamento del Responsabile Unico del Procedimento, di cui all'art. 8, comma 1 del citato D.D. n. 3/2026.

2. La segreteria della Commissione opera senza oneri aggiuntivi.

Art. 5

1. La Commissione opera senza oneri, in forma telematica.

Art. 6

1. Il presente decreto non prevede impegni di spesa e pertanto non è previsto l'invio agli Organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE

Vincenzo Di Felice